



CITTA' DI ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 636
in data 29/11/2016**

OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Fabrizio Brignolo	SINDACO	NO
Davide Arri	ASSESSORE	SI
Mario Sorba	ASSESSORE	SI
Alberto Ghigo	ASSESSORE	SI
Maria Luisa Bagnadentro	ASSESSORE	NO
Massimo Cotto	ASSESSORE	NO
Pier Marco Vercelli	ASSESSORE	SI
Giuseppe Basso	ASSESSORE	SI
Andrea Cerrato	ASSESSORE	SI
Marta Parodi	ASSESSORE	SI

Presidente
Davide Arri

Segretario
Giuseppe Gorla

OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Premesso:

- che il contributo economico in favore di figli minori riconosciuti dalla sola madre trova le sue radici nel R.D.L. n. 798 del 1927 e s.m. ed i. “Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono” e, in particolare, nell’art. 4 p. c) che così recita :
 - “ 4. Sono ammessi all’assistenza ... (omissis) ...
 - c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda direttamente all’allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d’indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d’ordine locale”
- che, pur apparendo il Regio Decreto e la sua formulazione molto obsoleto ed a tratti arcaico, va precisato che il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del medesimo RDL 798/1927.
- che va inoltre evidenziato che la legittimazione di detto specifico sostegno economico e la sua attualità sono ribadite anche nella L.R. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” laddove, all’art. 5, comma 4 è previsto che:
“ Entro i termini (omissis) le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione (omissis) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie (omissis).... “
- che con D.G.C. n. 625 del 23.12.2008 sono state approvate, in ultimo, le “Modalità procedurali per l’erogazione di interventi e servizi sociali” nell’ambito delle quali, al par. 8.15 è previsto il sostegno economico di che trattasi;
- che, in base alla normativa sopra precisata, la Regione Piemonte eroga annualmente al Comune la somma complessiva di € 108.884,35, di cui € 48.884,35 per i figli minori riconosciuti dalla sola madre, a fronte di una spesa presunta per l’anno 2016, per tale contributo, di € 96.404,21 ;
- che, ad oggi, sono erogati contributi di tale natura a n. 61 madri, per n. 68 figli non riconosciuti;
- che, considerata l’esposizione finanziaria del Comune di Asti a fronte del finanziamento regionale, si ritiene indispensabile provvedere a stabilire nuovi criteri per l’erogazione di tale contributo, al fine di assicurarne l’equità economica e l’integrazione con le politiche in ambito dei sostegni economici adottate dal Comune di Asti .

Dato atto che si ritiene che i criteri e le modalità di erogazione del contributo economico in favore di figli minori riconosciuti dalla sola madre possano essere definiti così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente quelli approvati con D.G.C. n. 625 del 23.12.2008 "Modalità procedurali per l'erogazione di interventi e servizi sociali" - par. 8.15, con decorrenza dal 1.1.2017

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.e i. dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del Settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Piero Marco Vercelli

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

- 1) approvare, per le motivazioni addotte in premessa, i " Criteri per l'erogazione di contributi in favore di minori riconosciuti dalla sola madre", allegati come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, con decorrenza 1.1.2017;
- 2) di dare atto che tali criteri sostituiscono integralmente quelli precedentemente approvati con la citata D.G.C. n. 625 del 23.12.2008 "Modalità procedurali per l'erogazione di interventi e servizi sociali" - par. 8.15
- 3) di mandare al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi per gli adempimenti di competenza

Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 D.Lgs 267/2000

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012
ARRI DAVIDE;2;747488



CITTA' DI ASTI

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED
ESECUTIVITA' DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 636 DEL 29/11/2016**

Oggetto: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE
DI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal **30/11/2016** al **15/12/2016**.

La stessa è divenuta esecutiva in data **11/12/2016** per decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 16 dicembre 2016

Il Segretario Generale
Giuseppe Goria

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012



Città di Asti

Settore Politiche Sociali, Istruzione Servizi educativi

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

(Approvati con D.G.C. n. _____ del _____)

Premesso:

- Che il contributo economico in favore di figli minori riconosciuti dalla sola madre trova le sue radici nel R.D.L. n. 798 del 1927 e s.m. ed i. "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono" e, in particolare, nell'art. 4 p. c) che così recita :
 - "4. Sono ammessi all'assistenza ... (omissis) ...
 - c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda direttamente all'allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d'ordine locale".
- che, pur apparendo il Regio Decreto e la sua formulazione molto obsoleto ed a tratti arcaico, va precisato che il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del medesimo RDL 798/1927.
- che la legittimazione di detto specifico sostegno economico e la sua attualità sono ribadite anche nella L.R. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" laddove, all'art. 5, comma 4 è previsto che:
" Entro i termini (omissis) le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione (omissis) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie (omissis).... "

Quanto sopra premesso, si formulano di seguito i criteri e le modalità di erogazione del contributo economico in favore di figli minori riconosciuti dalla sola madre:

1) BENEFICIARI

Figli minori, riconosciuti dalla sola madre, per la quale è accertato lo stato di bisogno e che provveda direttamente e in via esclusiva al mantenimento degli stessi.

2) REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda:

- cittadine italiane o comunitarie;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" che:

- abbiano la residenza nel Comune di Asti da almeno 2 anni
 - siano nubili ovvero dal cui stato di famiglia non risulti una situazione di coppia di fatto
 - dispongano di un'attestazione ISEE non superiore al cosiddetto minimo vitale, corrispondente al minimo pensionistico INPS dell'anno precedente.
 - provvedano direttamente al mantenimento dei figli, sui quali mantengano la patria potestà;
- i figli devono:
- risultare nel medesimo nucleo familiare anagrafico della madre
 - non essere posti in affidamento familiare o inseriti in struttura residenziale
 - frequentare regolarmente la scuola fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico

I requisiti di cui sopra devono permanere, ai fini dell'erogazione del presente contributo, fino al compimento del 16° anno di età del minore.

Nel caso in cui l'ISEE non venga aggiornato annualmente come previsto dalla normativa vigente, per negligenza dell'interessata, l'erogazione del contributo sarà interrotto e, qualora dovuto, riprenderà dal mese successivo alla regolarizzazione della documentazione

3) DECORRENZA

Il sostegno economico decorre:

- dalla data di nascita del bambino se la domanda è presentata **entro sei mesi** dalla data di nascita del bambino
- dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda se la stessa è presentata dopo il sesto mese di età e sino al giorno del compimento del 6° anno di età

Se la domanda è presentata successivamente al 6° anno di età il contributo non sarà erogato

4) CONTRIBUTO

La quota mensile del contributo è stabilita come di seguito:

1° figlio	€ 120,00/ mese
2° figlio	€ 60,00 / mese
dal 3° figlio in poi	€ 30,00/mese

Il contributo mensile erogato ad ogni nucleo familiare non potrà comunque superare € 250,00 mensili.

Il contributo sarà erogato compatibilmente con le disponibilità economiche del Comune e, di norma, in 3 rate quadrimestrali/anno.

Nel caso in cui il nucleo familiare benefici di altri contributi economici a sostegno del reddito (es. assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori a carico, Sostegno Inclusione Attiva – S.I.A., ecc) l'importo del presente contributo sarà ridotto del 50%

I mandati di pagamento non riscossi entro i tre mesi successivi alla data di emissione, non saranno più esigibili e verranno pertanto reincassati.

Il budget economico a disposizione per tali contributi deve essere ricompreso nell'importo erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della LR 1/2004 – art. 5 comma 4, citata in premessa, salvo ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Asti.

5) MODALITA' DI ACCESSO

Per poter accedere al contributo deve essere presentata domanda su apposito modulo fornito dal Comune, al quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento della madre
- certificazione relativa al regolare soggiorno per le madri extracomunitarie

La domanda deve essere presentata allo sportello di Segretariato Sociale

6) ISTRUTTORIA

Le nuove domande saranno sottoposte a valutazione del Servizio Sociale Professionale.

In sede di prima applicazione dei presenti criteri, i benefici attualmente erogati saranno oggetto di verifica e adeguamento in base ai requisiti di cui sopra.

7) LISTA DI ATTESA

In fase di prima applicazione la spesa verrà rideterminata in base ai presenti criteri e qualora vi sia eccedenza rispetto allo stanziamento disponibile a bilancio, le nuove istanze verranno poste in lista di attesa secondo l'ordine di ricevimento, fino a quando vi sia la sufficiente disponibilità finanziaria.

8) ENTRATA IN VIGORE

I presenti criteri entrano in vigore a far tempo dal 1.1.2017

Le norme di carattere generale relative ai presenti criteri fanno riferimento a quelli del contributo economico di cui alla DGC 406/2015, laddove compatibili e, in particolare, agli artt. 10, 11, 13 e 14 dell'allegato alla medesima DGC.